



# CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Abusivismo*

**(ALLEGATO A)**

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA N.01 AL PIANO OPERATIVO  
COMUNALE ai sensi dell'art.30 della L.R. 65/2014**

**Estratto Doc. 2 - Norme Tecniche di Attuazione – art.127 (stato sovrapposto)**

## **Art. 127 - Aree per parcheggi pubblici (P)**

1. Sono le aree definite con la lettera d) dal DM 1444/68, art.3, sia esistenti che di progetto. Esse sono individuate con apposita campitura e sigla nelle tavole del PO ed oltre ai parcheggi pubblici, coperti o scoperti, in dette aree sono ammesse piccole strutture di informazione e di servizio quali, solo a titolo esemplificativo, punti di approvvigionamento idrico (fontanelli di acqua di alta qualità, fontane in genere), servizi igienici, chioschi, pensiline, fermate del trasporto pubblico, compatibili con il contesto e comunque ogni struttura avente dimensioni contenute destinata a garantire un servizio pubblico o per la mobilità ed a servizio della mobilità.

2. In tali aree il PO si attua per intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

3. I parcheggi pubblici possono essere realizzati in superficie oppure in uno o più piani, entro o fuori terra. In quest'ultimo caso il progetto è assoggettato ad uno studio preliminare di fattibilità e di inquadramento urbanistico e paesaggistico.

4. I parcheggi pubblici sono realizzati dal Comune, direttamente o mediante affidamento in concessione a privati. L'eventuale concessione è retta da apposita convenzione che ne stabilisce la durata e prevede il passaggio al Comune, alla scadenza temporale in essa stabilita, degli impianti e delle aree. La convenzione può riservare ad uso privato una quota parte dei posti auto, in misura comunque inferiore al 50%.

5. Nei Piani Attuativi ed in tutti i casi ove prescritti, ma non dimensionati, dalle presenti norme gli spazi di sosta o parcheggio pubblico vanno previsti, secondo le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree, nelle quantità specificate all'art.19 per i parcheggi pubblici.

6. Nelle zone dove i parcheggi sono già indicati sulle tavole del PO, questi possono essere computati per la verifica degli standard; comunque è obbligatorio provvedere ad altri parcheggi nella misura eventualmente mancante per raggiungere la quantità minima risultante dalla applicazione dei parametri riportati al citato art. 19.